



Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali

Il Giudice,
letti gli atti,

visto il ricorso della creditrice Cooperativa [REDACTED] la quale ha chiesto la revoca dell'omologazione per l'inadempimento degli obblighi del piano;

rilevato che, come riportato dall'OCC [REDACTED] ha rappresentato di non essere più in grado, per cause sopravvenute, di sostenere l'impegno preso nelle modalità originariamente fissate;

rilevato che il debitore ha chiesto quindi una modifica inerente alle **modalità di soddisfazione** dei creditori, in particolare, propone la vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28, di sua esclusiva proprietà al fine di ricavarne il *quantum* per soddisfare i creditori;

dato atto che all'udienza fissata per l'omologa il debitore ribadiva l'impegno di modifica del piano, mettendo a disposizione della procedura, **al fine di adempiere agli impegni economici assunti con il piano originario**, il *quantum* ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28 primo piano distinto in catasto fabbricati del comune di Oristano foglio 22, particella 2671, subalterno 2, categoria a/3 consistenza 5 vani, superficie catastale mq 87, ricevuto dal ricorrente in eredità dalla madre [REDACTED] deceduta in data 31.1.1991;

rilevato che il debitore sottolineava che l'immobile è attualmente occupato senza titolo dal fratello del ricorrente [REDACTED] il debitore prospettava quindi l'opzione di procedere con la vendita mediante procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di procedura civile, previa liberazione dell'immobile a cura dell'ivg.;

la vendita, con successiva soddisfazione dei creditori, dovrebbe avvenire **nel termine di otto mesi**;

il *quantum* ricavato verrà appunto messo a disposizione del piano al fine di adempiere all'impegno originario;

rilevato che nessun creditore presentava osservazioni alla proposta di modifica attuativa del piano a di fuori dell'istante per la revoca il quale eccepiva come la vendita della casa occupata senza titolo da parte del fratello fosse difficoltosa in quanto il predetto sarebbe invalido; il creditore insisteva pertanto nei precedenti atti;

osservato che, con la memoria dell'8.4.24, relativamente alla proposta di vendere l'immobile in Oristano, via Macomer n.28 (piano primo e mansarda), il ricorrente per la revoca si rimetteva al Giudice, osservando che a tal fine sarebbe necessario un ordine di liberazione e/o che [REDACTED] si impegnasse a rendere libero da persone e da cose il medesimo entro un congruo termine al fine di facilitare la vendita con le modalità stabilite dal Giudice;

ritenuto verosimile che l'impossibilità di adempiere al piano nelle modalità originariamente stabilite sia stata causata, fra l'altro, anche da fattori esterni indipendenti dalla volontà del debitore;

rilevato che la modifica del piano riguarderebbe unicamente il *quomodo*, rimanendo invece invariate le somme dovute ai creditori al netto delle rate già ricevute;

osservato che gli atti di liquidazione debbono svolgersi mediante procedure competitive, preceduti da stime e dalla pubblicità sul PVP, anche avvalendosi di soggetti specializzati, nonché da ulteriori modalità pubblicitarie scelte in sinergia tra gestore e debitore;

ritenuto non vi sia spazio, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per l'applicazione della disciplina "*processual civilistica*" della liberazione coattiva dell'immobile, non verificandosi, nella presente fattispecie, alcun spossessamento del debitore; ricade quindi in capo al debitore, il quale ha interesse alla vendita del bene nei termini fissati (**pena la pressoché certa revoca estinzione della presente procedura e ripresa delle procedure esecutive pendenti**) fare in modo che il cespite si presenti nelle condizioni, di fatto e di diritto, più idonee a renderne appetibile l'acquisto;

osservato che la procedura si sarebbe dovuta chiudere al più tardi entro fine 2024 mentre, allo stato, il *quantum* versato corrisponde all'incirca ad $\frac{1}{4}$ del totale; è quindi necessario fissare un termine non superiore a **mesi otto** per chiudere la presente procedura;

ritenuto che la proposta di modifica possa trovare accoglimento, essendo stato preso l'impegno di proporre la vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28, di sua esclusiva proprietà, in alternativa a quello sito i [redacted] oggetto della procedura esecutiva [redacted] ora sospesa del quale è proprietario per la quota di $\frac{1}{2}$;

il debitore, mediante la proposta di modifica, garantisce indirettamente (a suo rischio) che la vendita dell'immobile (del quale non si conosce il valore) sia idonea a procurare la provvista necessaria all'adempimento del piano;

considerato che la vendita in tempi brevi e mediante procedure più snelle dell'immobile proposto in vendita, potrebbe condurre ad un risultato maggiormente conveniente rispetto alla vendita coattiva della casa di abitazione del consumatore nella procedura esecutiva immobiliare n. [redacted], dovendosi in proposito evidenziare che il bene immobile pignorato è risultato scarsamente appetibile sul mercato, risultando il prezzo base già ribassato in ambito esecutivo da euro 261.143,00 a euro 110.306,30, senza contare che la metà del ricavato dovrà essere restituita alla moglie del sig. [redacted] estranea alla procedura, e dalla quota spettante al debitore dovranno essere poi detratte le spese della procedura, di non esigua entità;

P.Q.M.

OMOLOGA Il Piano del Consumatore così come modificato;

DISPONE, nel dettaglio

- che, entro il termine di **otto mesi dalla comunicazione del presente provvedimento**, avvenga la soddisfazione di tutti i creditori, nelle percentuali originariamente fissate, mediante il versamento ai medesimi del *quantum* ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Oristano, via Macomer n.28 primo piano distinto in catasto fabbricati del comune di Oristano foglio 22, particella 2671, subalterno 2, categoria a/3 consistenza 5 vani, superficie catastale mq 87, ricevuto dal ricorrente in eredità dalla madre [redacted];
- che il gestore proceda alla vendita del bene mediante procedure competitive, precedute da stime e dalla pubblicità sul PVP, anche avvalendosi di soggetti specializzati, nonché mediante ulteriori modalità pubblicitarie scelte in sinergia tra gestore e debitore;
- che, dalla data di omologazione del Piano del Consumatore così come modificato, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che il presente decreto venga comunicato a cura del gestore ai creditori e che venga pubblicato sull'albo pretorio e sull'albo del Tribunale per tre giorni, previa secretazione dei dati personali relativi ai soggetti coinvolti nella presente procedura di sovraindebitamento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Oristano, 30.07.2024

IL GIUDICE dott. Andrea Bonetti